



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 5/22 concernente la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio formulata da
ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in
- esaminata la relazione predisposta dall'O.C.C. e la ulteriore documentazione allegata nel termine assegnato;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 essendo lavoratore dipendente;
- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 2 e segg. del ricorso;
- rilevato che il ricorrente non si è avvalso nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della legge n. 3/2012;
- osservato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nella prestazione di garanzie rilasciate in favore della società di persone costituita dalla moglie con una terza persona, società che ebbe poi risultati economici negativi nonché nelle maggiori spese conseguenti all'intervenuta separazione personale) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni

assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato la ragionevole fattibilità della proposta;

- osservato che il ricorrente ha proposto ai creditori un piano di pagamento che, nei tempi di durata della procedura e secondo le previsioni riportate nella nota integrativa datata 4-3-2022, prevede il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati e quello proporzionale dei creditori chirografari;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (che è divorziato ed è tenuto a concorrere al mantenimento dei figli con un contributo pari a € 400,00 mensili oltre alla quota delle spese straordinarie);
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) 1. cit., debbano essere esclusi dall'attivo gli emolumenti di cui sia o divenga titolare a qualunque titolo (nei limiti di € 1.625,00 mensili) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione, avuto riguardo alle sue esigenze di vita quali emergono dagli atti e che l'auto di cui l'istante è proprietario debba essere liquidata alla fine della procedura;
- rilevato che è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente, istanza che va accolta;
- osservato che il ricorrente ha chiesto la nomina del liquidatore che può essere indicato nella persona dell'OCC come consentito dall'art. 15 co. 8 della legge n. 3/2012;

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso e rigettata ogni diversa istanza, visto l'art. 14 ter della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da

- nomina liquidatore quale O.C.C. il dott.

che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme, alle condizioni e secondo i termini di riparto proposti;

- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal dott.

specificandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;

- ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso il P.R.A.;

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, stabilendosi che la vendita dell'autovettura avvenga alla fine della procedura tramite modalità competitive e che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) 1. cit., vada escluso dall'attivo ogni emolumento da attività di lavoro di cui sia o divenga titolare a qualunque titolo, nei limiti dell'importo di € 1.625,00 mensili, e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione;

- autorizza l'istante a conservare un conto corrente bancario o postale su cui far affluire ogni emolumento derivante dal rapporto di lavoro;

- dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova.

Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Si comunichi.

Mantova, 7 marzo 2022.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA